

## Al Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Bargiotti

e p.c. Al Dirigente responsabile dell'Ufficio ragioneria, contabilità e bilancio

Dott. Rex De Bono

Al Dirigente responsabile dell'Ufficio acquisti e contratti

Dott.ssa Carla Maria Caporilli

Al Dirigente responsabile dell'Ufficio Servizi comuni e servizi tecnici

Ing. Giulio Margarita

Al Dirigente responsabile dell'Ufficio Risorse Umane

Dott.ssa Francesca Marra

LORO SEDI

Oggetto: Determina a Contrarre in merito alla proroga tecnica del contratto per il Servizio di telefonia mobile in essere con Telecom Italia S.p.A.

## Riferimenti:

- Determina ANSF prot. n. 007389/2015 del 09/09/2015
- Determina ANSF prot. n. 0005331/2018 del 28/03/2018
- Determina ANSF prot. n. 0015910/2018 del 24/09/2018
- Richiesta di acquisto prot. n. 21131 del 12/12/2018 con allegata Segnalazione di Fabbisogno e relativa scheda tecnica

## IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come, corretto e rinominato dal D.Lgs. n. 56/2017;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;

**visto** l'art. 26 Legge n. 488/1999 e l'art. 58 Legge n. 388/2000, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Via Alamanni, 2 50123 – FIRENZE Italia **visto** il D.L. 28 settembre 2018, n.109 convertito con modificazioni in Legge 16 Novembre 2018, n.130;

**visto** il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

**visto** il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

**visto** il D.P.R. 3 Marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

**visto** il D.D. ANSF Prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

**considerato** che a far data dal 1 luglio 2018 è stato disposto il collocamento in quiescenza dell'ing. Amedeo Gargiulo già Direttore dell'Agenzia, prima della nomina del suo successore;

visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 325 del 4 luglio 2018 con il quale il Vice Direttore, Ing. Marco D'Onofrio, nominato ai sensi del D.P.R. 25 febbraio 2019, n. 34, viene confermato nello svolgimento di dette mansioni con assunzione della legale rappresentanza pro tempore dell'Agenzia, fino al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Direttore ANSF, con il compito di svolgere tutte le attività necessarie per garantire il corretto presidio delle attività istituzionali dell'ANSF e le procedure amministrativo contabili di competenza della stessa Agenzia, nel rispetto dell'atto di indirizzo annuale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

visto il Provvedimento del Vicedirettore prot. n. 0011992 del 18/07/2018, con il quale sono state previste disposizioni temporanee in ordine allo svolgimento delle procedure di applicazione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie" valevoli fino al perfezionamento della nomina del nuovo Direttore dell'Agenzia;

**vista** la Determina ANSF prot. n. 007389/2015 del 09/09/2015, inerente al contratto per la prestazione dei servizi di telefonia mobile (nel seguito, anche solo, "Contratto di Fornitura"), con la quale si è proceduto ad aderire alla Convenzione Telefonia Mobile 6 stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., mediante l'acquisizione del servizio di migrazione dalla precedente Convenzione Telefonia Mobile 5 (Ordinativo di Fornitura prot. n. 007876/2015 del 29/09/2015);

considerato, come da segnalazione di fabbisogno del 07/12/2018 che entro il termine di scadenza originario di detto Contratto di Fornitura, l'Agenzia, con Determina ANSF prot. n. 0005331/2018 del 28/03/2018, ha provveduto a prorogare il Contratto di Fornitura per ulteriori 6 mesi (in specie, sino al 1° ottobre 2018), atteso che Consip S.p.A.: i) in data 15 marzo 2018 ha pubblicato sul portale (www.acquistinrete.it) un comunicato per i successivi approvvigionamenti aggregati del servizio di telefonia mobile, con il quale veniva annunciata la mancata nuova proroga della Convenzione Telefonia Mobile 6 (la cui durata ha determinato la durata del contratto attuativo stipulato da ANSF): ii) ha annunciato l'attivazione della nuova Convenzione Telefonia Mobile 7, già indetta ed in corso di aggiudicazione per il mese di giugno 2018;

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Via Alamanni, 2 50123 – FIRENZE Italia **considerato** che la convenzione Telefonia Mobile 7 risulta essere stata aggiudicata da Consip S.p.A. il 28/06/2018 al medesimo fornitore della Convenzione Telefonia Mobile 6, Telecom Italia S.p.A., e che sul sito www.acquistinretepa.it è risultata una iniziale indicazione di "presunta attivazione entro il 28/09/2018" e che quindi in assenza di una adeguata certezza in ordine all'attivazione della predetta Convenzione Telefonia Mobile 7 in tempo utile a garantire la continuità dei servizi di telefonia, con successiva Determina ANSF prot. n. 0015910/2018 del 24/09/2018, si è provveduto a prorogare il Contratto di Fornitura con l'attuale Fornitore, per ulteriori 3 mesi, con termine finale al 31 dicembre 2018;

**considerato** che allo stato attuale la Convenzione Telefonia Mobile 7, sul sito www.acquistinretepa.it, risulta ancora "Aggiudicata", con indicazione di "presunta attivazione entro il 17/12/2018".

**considerata** la Segnalazione di Fabbisogno del 07/12/2018 con la quale il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Servizi Comuni e Servizi Tecnici ha evidenziato la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga di natura tecnica di tre mesi del contratto di fornitura del servizio di telefonia mobile, qui da intendersi integralmente trascritta

**vista** la Richiesta di Acquisto prot. n. 0021131 del 12/12/2018, avente ad oggetti il servizio di telefonia mobile, mediante proroga tecnica della durata del Contratto di Fornitura in essere con Telecom Italia S.p.A., a seguito di adesione alla Convenzione Telefonia Mobile 6 per il periodo di tre mesi con scadenza al 31 Marzo 2019;

considerato che la Convenzione Telefonia Mobile 6 stipulata tra la Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. è esaurita, e che Consip S.p.A. ha comunque indetto una gara a procedura aperta per la stipula di Convenzioni ai sensi dell'art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell'art. 58 L. n. 388 del 2000, per l'affidamento del servizio di telefonia mobile, che è stata aggiudicata in data 28 giugno 2018 ma che, tuttavia, non è ancora stata attivata e, pertanto, non è allo stato utilizzabile;

**considerato**, altresì, che l'attivazione di detta Convenzione Telefonia Mobile 7, peraltro sottoscritta in favore del medesimo fornitore della Convenzione Telefonia Mobile 6, Telecom Italia S.p.A. è prevista successivamente alla data del 17 dicembre 2018;

**ritenuto** che ANSF, nelle more dell' attivazione della nuova Convenzione Consip S.p.A. Telefonia Mobile 7, abbia evidente esigenza di disporre del servizio di telefonia mobile per il fabbisogno occorrente a decorrere dal 1° Gennaio 2019 per 3 (tre) mesi, o nel minor termine di durata determinato dall'attivazione, piena operatività, utilizzazione e migrazione alla predetta nuova Convenzione Telefonia Mobile 7 di Consip S.p.A., atteso che l'Agenzia deve fruire di detti servizi senza soluzione di continuità, in ragione delle esigenze meglio spiegate nella Segnalazione di Fabbisogno e nella RdA sopra citate;

considerato che nell'ambito normativo della razionalizzazione della spesa pubblica:

a) ai sensi dell'art. 1, comma 7, primo periodo, D.Lgs. n. 95/2012, le PA relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad "approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati";

- b) è fatta salva la possibilità di procedere a detti affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano "a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori" dei punti percentuali stabiliti dalla norma "rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali" (terzo capoverso della citata disposizione): disposizione tuttavia non applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, ai sensi di quanto previsto al sesto capoverso del citato art. 1, comma 7, D.Lgs. n. 95/2012, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 417, L. 27 dicembre 2017, n. 205;
- c) i contratti stipulati in violazione delle precedenti disposizioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa, a norma dell'art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 95/2012;

**ritenuto**, pertanto, che, (i) in considerazione del valore dell'approvvigionamento, (ii) accertato altresì che, pur considerata la sospensione, dal 01/01/2017 al 31/12/2018, di quanto disposto dall'art. 1, co. 7, periodo terzo del DL n. 95/2012, l'approvvigionamento non può essere soddisfatto attraverso Consip S.p.A., né, allo stato, con altra Convenzione e/o Accordo Quadro, vista la procedura in corso per l'aggiudicazione della nuova gara; (iii) alla luce dell'esigenza di garantire la fruibilità dei servizi in parola senza soluzione di continuità, a condizioni analoghe a quelle già garantite dall'attuale fornitore Telecom Italia S.p.A., non è possibile ricorrere utilmente, in termini tecnici ed economici, ad altro fornitore; (iv) vista l'esigenza di garantire la continuità del servizio di telefonia mobile per le finalità istituzionali e di funzionamento dell'Agenzia, debba procedersi mediante una proroga del contratto in essere con l'attuale fornitore, Telecom Italia S.p.A., dal 1° Gennaio 2019 per 3 (tre) mesi, salva la previsione di una espressa clausola di recesso anticipato, senza spese a carico dell'Agenzia, per il caso di attivazione ed effettiva utilizzazione della nuova Convenzione Telefonia Mobile 7 di Consip S.p.A. prima del decorso di tale durata della proroga;

**ritenuto**, infine, che il valore della fornitura del servizio di telefonia mobile per la durata della proroga tecnica è pari ad un importo massimo stimato, per tre mesi, di € 9.000,00=, al netto di IVA:

**ferma** la nomina del Responsabile del Procedimento come risultante dalla Determina ANSF prot. n. 0012335/2017 del 14/11/2017, nella persona dell'Ing. Stefano Bargiotti;

**rilevato** che sussistono i presupposti, nel caso di specie, per fare ricorso ad una "proroga tecnica" del contratto iniziale, ovvero – come affermato in proposito dalla giurisprudenza amministrativa – di "assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente", che, nel caso di specie, viene selezionato da Consip S.p.A. con il perfezionamento della procedura ad evidenza pubblica e l'attivazione della relativa Convenzione Telefonia Mobile 7, anche attesa la sussistenza dell'esigenza primaria di garantire la continuità dell'azione amministrativa e, quindi, l'esercizio delle funzioni istituzionali ed il funzionamento dell'Agenzia;

**ritenuto**, pertanto, di acquisire la disponibilità dell'attuale fornitore Telecom Italia S.p.A. alla estensione della durata del contratto in essere e del conseguente incremento temporale delle prestazioni del servizio di telefonia mobile, ferme ed invariate le condizioni contrattuali ed economiche vigenti tra le parti;

**accertato** che al costo complessivo dei due approvvigionamenti di cui sopra si farà fronte a bilancio nell'ambito del capitolo di spesa "1.03.02.05.002 Telefonia Mobile";

## si determina

- A) di procedere ad una proroga tecnica del contratto in essere con Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento di servizi di telefonia mobile, di cui all'Ordinativo di Fornitura attuativo della Convenzione Consip S.p.A. denominata Telefonia Mobile 6, stipulato a seguito della Determina ANSF prot. n. 007389/2015 del 09/09/2015, nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione Consip S.p.A. denominata Telefonia Mobile 7, per un periodo di 3 (tre) mesi decorrenti dal 1° Gennaio 2019, salvo recesso anticipato dal tale nuovo affidamento in caso di attivazione, effettiva utilizzazione e tempi di migrazione della nuova Convezione Consip S.p.A., per un importo massimo stimato di € 9.000,00=, al netto di IVA;
- B) di predisporre tutto quanto necessario ed occorrente per disporre detta proroga tecnica al fine di garantire la continuità del servizio di telefonia mobile, e segnatamente di richiedere al fornitore Telecom Italia S.p.A. l'impegno alla proroga tecnica della durata del contratto in essere, per 3 (tre) mesi a decorrere dal 1° Gennaio 2019, salva la previsione di una clausola di recesso anticipato, senza oneri e/o spese per ANSF, in caso di attivazione, effettiva utilizzazione e tempi di migrazione della citata nuova Convezione Consip S.p.A. in data antecedente allo spirare della disposta proroga, fermi ed invariati ogni altro termine e/o condizione contrattuale ed economica;
- C) di confermare l'Ing. Stefano Bargiotti quale Responsabile del procedimento che curerà lo svolgimento della procedura e, comunque, ogni attività di competenza necessaria per la definizione della proroga tecnica della durata del contratto in essere nel rispetto della normativa vigente, nonché per la corretta esecuzione del contratto, curando ogni adempimento di competenza, ivi inclusi quelli in materia di trasparenza, come da art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3, aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017;
- D) di dare mandato, pertanto, al Responsabile del Procedimento di procedere: i) allo scambio di proposta ed accettazione della estensione contrattuale mediante proroga tecnica della durata del contratto in essere secondo quanto sopra stabilito, nonché, comunque, ii) ad ogni adempimento di legge;
- E) di dare altresì atto che il costo complessivo dei servizi di cui sopra per la durata della proroga tecnica verrà imputato a valere sul bilancio ANSF, capitolo di spesa "1.03.02.05.002 Telefonia Mobile";
- F) di riferire l'esito delle attività di cui ai precedenti punti, nonché comunque dell'esecuzione contrattuale, affinché possa essere assunta ogni determinazione del caso in tempo utile ai fini della continuità del servizio.

La presente conferma del Responsabile del procedimento ha effetto in caso di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione in capo allo stesso. A tale fine, pertanto, prima dell'assunzione dell'incarico dovrà essere acquisita agli atti la dichiarazione dallo stesso rilasciata di insussistenza delle predette cause di incompatibilità e di astensione.

Per i necessari adempimenti.

Il Vicedirettore Ina. Marco D'Onofrio

D'ONOFRIO MARCO AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (ANSF) 13.12.2018 16:14:58 UTC